

Pubbl. 138
22-1-2014



COMUNE DI TOFFIA Provincia di Rieti
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574
numero telefonico 0765326032 - numero telefax 0765326375
e-mail: comuneditoffia@libero.it
www.comune.toffia.ri.it

Prot. n. 218

**NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, AI SENSI DELL'ART . 1 COMMA 7 DELLA LEGGE 6.11 .2012, N . 190**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 4 comma 1 lett e) del D .Igs 165/del 30 .03.2001, n . 165 e ss .mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 50 comma 10 del D.Igs 18 .08 .2000, n. 267 e ss .mm . recante : «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli Uffici e dei servizi;

VISTA la legge n. 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO, in particolare, l'art . 1 comma 7, che prevede la individuazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO che il responsabile deve :

- entro il 31 gennaio di ogni anno, elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione, che non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art . 1, comma 8);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art . 1, comma 8);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art . 1, comma 10, lett . a);

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;

RICHIAMATA la circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, recante linee guida con cui si invita a far ricadere la nomina su soggetti apicali dell'ente che si trovino in posizione di relativa stabilità per evitare che la precarietà dell'incarico pregiudichi le azioni previste dalla legge e nella quale si legge: *“1. La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. 2. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. 3. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti”*;

PRESO ATTO che il comma 7 dell'art. 1 della l. n. 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all'organo di indirizzo politico;

ATTESO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della P A (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9.1.2014 con la quale è stato individuato, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013, sopra richiamate, quale funzionario responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Comunale attualmente in servizio Avv. Simona Vulpiani, iscritto all'Albo della regione Lazio-Ministero dell'Interno;

RITENUTO, pertanto, di nominare, quale funzionario responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Comunale attualmente in servizio, Avv. Simona Vulpiani, iscritto all'Albo della Regione Lazio – Ministero dell'Interno;


VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A

1. **Di nominare**, ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012, sino alla scadenza del mandato elettorale, quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, il Segretario Comunale attualmente in servizio Avv. Simona Vulpiani;
2. **Di notificare** il presente provvedimento al Segretario Comunale incaricato;
3. **Di trasmettere** copia della presente nomina alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012;
4. **Di pubblicare** il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente".



IL SINDACO

Arch. Antonio Zacchia -

Codice civile

SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112, 138).

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione (con le modifiche apportate dal D.Lgs. 51/98)

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancellierei, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).